



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (IUSM), di seguito denominata Università, C.F. 80229010584, con sede in Roma, P.za Lauro De Bosis n. 15, in persona del Rettore Prof. Paolo Parisi, nato a Napoli il 11.09.1940, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università

e

La Federazione Italiana Sport Equestri, nella persona del Presidente Avv. Andrea Paulgross, legale rappresentante p.t., nato a Viareggio il 3.01.1965, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società in Roma, Viale Tiziano, 74, P. IVA e C.F. 02151981004

Premesso che

- l'Università ha tra i propri scopi istituzionali primari la formazione pre- intra- e post- laurea, ivi compresi la formazione permanente, l'aggiornamento culturale e professionale in relazione alle attività formative nell'ambito dello sport e del movimento umano e alle esigenze della società;
- l'Università ha tra i propri scopi istituzionali primari lo sviluppo della ricerca scientifica nell'attività motoria e sportiva;
- l'Università persegue obiettivi formativi legati alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione, alla gestione delle attività motorie a carattere educativo, rieducativo, preventivo, adattato, sportivo, nelle diverse fasce di età e nelle diverse condizioni di salute, e alla promozione della ricerca scientifica;
- l'Università, per una più compiuta realizzazione delle proprie finalità, per l'integrazione tra competenze teoriche e operative, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nell'ambito dei processi formativi, intende avvalersi della collaborazione con enti presso i quali gli studenti dell'Università sono tenuti a svolgere attività di tirocinio sotto la supervisione e il coordinamento di docenti, tecnici e operatori qualificati all'uopo selezionati;
- la Federazione Italiana Sport Equestri quale struttura di riferimento nel settore degli Sport Equestri, impegnata da anni nella formazione di operatori qualificati e di tecnici, è dotata di impianti e competenze tecnico-professionali avanzate attraverso cui si propone come organizzatore di attività formative specialistiche e di tirocinio a elevata qualificazione professionale

**Considerate le premesse facenti parte integrale del presente Protocollo
si conviene quanto segue**



Art. 1

Per tutta la durata del Protocollo i due enti si impegnano a promuovere una cooperazione in ambito formativo con lo sviluppo di corsi nei settori degli sport equestri, organizzazione di eventi e altri settori collegati. La collaborazione si svilupperà in relazione a tutti i corsi di laurea attivati dall'Università e a specifici programmi, nazionali e internazionali.

Art. 2

L'Università e la Federazione Italiana Sport Equestri intendono promuovere la formazione nei temi di reciproco interesse anche attraverso lo scambio dei propri docenti. Le parti provvederanno alla copertura assicurativa per il proprio personale impiegato nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 3

La Federazione Italiana Sport Equestri potrà mettere a disposizione i propri impianti per lo svolgimento delle attività formative nei temi di reciproco interesse. Potranno, inoltre, essere stipulate convenzioni con Associazioni affiliate e/o aggregate alla FISE, per l'utilizzo degli impianti e per lo svolgimento delle iniziative ed attività del presente Protocollo d'intesa.

Art. 4

La Federazione Italiana Sport Equestri e l'Università si impegnano a promuovere, presso le strutture della Federazione Italiana Sport Equestri o in strutture ad essa direttamente collegate, in Italia e all'estero e nell'ambito del progetto Leonardo da Vinci, attività di tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, in conformità agli indirizzi e nei limiti dei Regolamenti di Ateneo.

Inoltre, la Federazione Italiana Sport Equestri potrà mettere a disposizione i propri rapporti con il mondo dell'industria e del lavoro, anche al fine di favorire l'orientamento professionale degli studenti e il loro sbocco occupazionale e di contribuire alla formazione e alla crescita professionale degli occupati.

Art. 5

Nell'ambito della formazione permanente e ricorrente, durante il periodo dell'accordo, l'Università può organizzare, su richiesta della Federazione Italiana Sport Equestri, corsi di aggiornamento e di riqualificazione atti a garantire la formazione continua dei quadri dirigenti e dei tecnici della Federazione Italiana Sport Equestri, concordando con essa le modalità di attuazione.

Art. 6



La Federazione Italiana Sport Equestri potrà bandire, all'inizio di ogni anno accademico, selezioni per l'ottenimento di borse di studio per corsi di proprio interesse organizzati dall'Università atte a garantire la frequenza a chi, pur in possesso dei titoli richiesti, non vi possa accedere per motivi di reddito.

Art. 7

La Federazione Italiana Sport Equestri può proporre agli organi competenti dell'Università progetti di ricerca di proprio interesse da sottoporre all'attenzione dei docenti e dei ricercatori della Facoltà, ovvero decidere di partecipare alla realizzazione di progetti proposti e approvati dall'Ateneo su argomenti di comune interesse scientifico. In entrambi i casi, la Federazione Italiana Sport Equestri potrà contribuire al finanziamento di ciascuna ricerca e permettere l'utilizzo del proprio personale e delle proprie strutture. A seguito dell'approvazione da parte degli organi dell'Università dei progetti di ricerca, le parti si impegnano a sottoscrivere specifiche convenzioni nelle quali siano determinate:

- la durata del progetto di ricerca e le eventuali possibilità di rinnovo;
- la titolarità di eventuali brevetti, invenzioni e in genere del know how derivante dallo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
- le risorse e le modalità del finanziamento privato;
- le modalità di divulgazione congiunta dei risultati ottenuti.

Art. 8

La Federazione Italiana Sport Equestri e l'Università potranno collaborare alla progettazione, organizzazione e gestione di convegni, seminari, incontri seminari ed eventi sportivi e culturali di comune interesse, secondo modalità definite di volta in volta dai rappresentanti delle parti con apposita convenzione.

Art. 9

Le modalità di attuazione delle singole convenzioni che le parti stipuleranno ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo saranno oggetti di verifica e monitoraggio da parte di una Commissione Paritetica costituita da quattro componenti, due per parte, che ne assicurerà l'esecuzione, sottoponendo agli organi competenti gli specifici programmi. La Commissione definirà anche, di volta in volta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il rilascio agli studenti di eventuali attestati o certificazioni da parte degli enti, nonché i crediti formativi e la loro spendibilità.

Art. 10

La Federazione Italiana Sport Equestri potrà utilizzare il logo dell'Università esclusivamente nell'ambito di campagne di comunicazione che siano dirette al perseguimento di finalità scientifiche, didattiche, divulgative compatibili con gli scopi perseguiti dall'Università.



In ogni caso l'utilizzazione del logo dell'Università dovrà essere appositamente autorizzata dall'Ateneo previa informazione da parte della Federazione Italiana Sport Equestri sulle modalità o finalità delle iniziative intraprese.

La Federazione Italiana Sport Equestri è autorizzata ad indicare nella propria carta intestata e nel materiale predisposto per le attività di comunicazione la seguente dizione: “la società collabora con l'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” per la promozione ed in supporto di attività formative, scientifiche e di ricerca”.

Art. 11

Il presente accordo ha validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere eventualmente rinnovato per espresso per un periodo di pari durata, subordinatamente alle conformi delibere degli organi competenti.

Art. 12

La Federazione Italiana Sport Equestri espressamente riconosce che il presente Protocollo d'intesa non configura alcun rapporto in via esclusiva con l'Università, che resta pertanto libera di poter stipulare eventuali ulteriori protocolli d'intesa e/o accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati.

Art. 13

Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto riferendola alla Commissione all'uopo costituita. Ove non sia possibile, il Foro competente è quello di Roma.

Roma, 30 maggio 2009

Firmato

Il Rettore dell'Università degli Studi
di Roma “Foro Italico”
Prof. Paolo Parisi

Firmato

Il Presidente della F. I. S. E.
Avv. Andrea Paulgross